

**La Cassazione esclude il riconoscimento in Italia
della decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa straniera**

di EMANUELA DICIOCIA

Il caso

Secondo la legge islamica il termine *talāq* – lasciar andare – individua l'esclusiva facoltà dell'uomo di fede musulmana di sciogliere il matrimonio con un semplice atto unilaterale non recettizio, a nulla rilevando il consenso della moglie, alla quale peraltro non è concessa la medesima prerogativa.

Nel caso in esame, la moglie ripudiata e protagonista della vicenda giudiziaria è una cittadina italiana e giordana, la quale aveva adito la Corte d'Appello di Roma al fine di ottenere la cancellazione della trascrizione dai registri dello stato civile della sentenza non definitiva di ripudio emessa dal Tribunale Sciaraitico Palestinese che, in sua assenza, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio Sciaraitico contratto con un cittadino, anch'egli italiano e giordano.

Come è noto, infatti, l'autorità giudiziaria italiana può effettuare un controllo in merito alla sussistenza dei requisiti di riconoscimento di cui all'art. 64, l. n. 218/1995 (legge di diritto internazionale privato), nei confronti delle sentenze emanate all'estero e automaticamente riconosciute in Italia. In proposito, l'art. 67, l. 218/1995, dispone che: «In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse può chiedere alla Corte d'Appello del luogo di attuazione l'accertamento dei requisiti del riconoscimento».

Nel caso *de quo* la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento della domanda della moglie, correttamente osservava come il ripudio, essendo stato esercitato unilateralmente dal marito, in palese spregio e violazione del principio del contraddittorio, fosse inidoneo ad essere recepito dall'ordinamento italiano, stabilendo che l'ufficiale di stato civile cancellasse la trascrizione eseguita a margine dell'atto di matrimonio.

Avverso la sentenza del giudice dell'impugnazione, il marito ricorreva in Cassazione, lamentando, nello specifico:

- 1) l'omessa indagine relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera e l'omesso accertamento della portata della legge straniera applicabile, non avendo la Corte d'Appello compiuto un accertamento sulle modalità di svolgimento del procedimento di divorzio e risultando comunque l'effettivo venire meno dell'unione materiale e spirituale dei coniugi, e che il *talāq* del marito, sulla base del quale è stata pronunciata la sentenza non definitiva di divorzio, è revocabile e comporta gli stessi effetti della separazione personale dei coniugi nel mondo occidentale, permanendo il matrimonio palestinese e rimanendone sospesi gli effetti per un periodo di tre mesi;
- 2) la violazione e falsa applicazione *ex art.* 360, n. 3, c.p.c., del combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 1°, 14, comma 1° e 64, lett. b), l. n. 218/1995, per omessa indagine relativa alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera ed omesso accertamento della portata della legge straniera applicabile, non avendo la Corte d'Appello rilevato che, come da documentazione prodotta, la moglie aveva partecipato al giudizio dinanzi al Tribunale, essendosi presentata accompagnata dalla di lei madre;
- 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione *ex art.* 360, n. 3, c.p.c., della legge straniera, sostanziale e processuale, applicata dal Tribunale palestinese, avendo la Corte d'Appello trascurato di rilevare che, in base all'attuale normativa straniera, vi è parificazione del diritto di agire e resistere in giudizio per marito e moglie, il divorzio è preceduto dall'esperimento di un tentativo di conciliazione e viene pronunciato soltanto all'esito dell'accertamento circa l'effettivo venir meno dell'unione materiale e spirituale tra i coniugi. Intanto, il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, depositava le proprie conclusioni scritte, secondo cui «una decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie Tribunale Sciaraitico) è equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, tuttavia ne è escluso il riconoscimento all'interno dell'ordinamento giuridico statale italiano per il contrasto con l'ordine pubblico, a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un

procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale)». La Procura Generale della Cassazione evidenziava, quindi, la contrarietà del ripudio all'ordine pubblico interno ed internazionale. La Sezione prima della Cassazione ha ritenuto di trattare unitariamente le menzionate censure, in quanto connesse, reputandole totalmente infondate.

La decisione

La sentenza della Cassazione civile, 7 agosto 2020, n. 16804, di cui a seguire si riportano i passaggi più rilevanti, ha in effetti respinto il ricorso, ricalcando a più riprese le motivazioni esposte dalla Procura Generale.

La Suprema Corte si è pronunciata in ordine alla trascrizione in Italia dello scioglimento del matrimonio per *talāq* (ripudio), stabilendo che tale istituto, seppur validamente pronunciato da un'un'autorità religiosa straniera, non può trovare accoglimento nell'ordinamento giuridico italiano.

Analizzando la legislazione sul ripudio, la Prima Sezione evidenzia *in primis* come lo scioglimento del vincolo coniugale sia dipeso da una manifestazione unilaterale di volontà del marito e che sarebbe ugualmente prerogativa del solo marito revocarlo entro tre mesi da detta manifestazione.

La Corte prosegue nella propria argomentazione menzionando gli articoli 64 e ss., l. n. 218/1995, a tenore dei quali il provvedimento di cui è richiesto il riconoscimento in Italia deve essere compatibile con l'ordine pubblico interno, inteso nella sua accezione più ampia, considerando l'*unicum* formato da leggi ordinarie, costituzionali e sovranazionali. Compatibilità correttamente già esclusa dalla Corte d'Appello di Roma, stante «la lesione dei diritti essenziali della difesa, in quanto l'unilateralità del ripudio non è venuta meno per effetto del consenso della moglie alla richiesta avanzata dal marito, giacché la destinataria della decisione unilaterale del marito si è limitata a prenderne atto».

La sentenza rileva poi, in accordo con quanto affermato dalla Procura Generale, l'evidente lesione dei diritti della donna in ordine alla difesa, poiché la fine del legame di coniugio è rimessa all'esercizio di una potestà da parte dell'uomo, nonché la lesione del principio di eguaglianza tra uomo e donna.

Il ripudio, pertanto, contrasta con principi di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost., e con quelli di non discriminazione per motivi di sesso previsti all'art. 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione delle Nazioni Unite.

In conclusione, gli Ermellini enunciano il seguente principio di diritto: «una decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie Tribunale Sciaraitico, in Palestina), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento giuridico statale italiano a causa della violazione dei principi giuridici applicabili nel foro, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna; discriminazione di genere) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza di parità difensiva e mancanza di un procedimento effettivo svolto nel contraddittorio reale».

Riecheggiando quanto precedentemente asserito dalla Procura Generale, pertanto, la Cassazione ha sancito il principio di diritto secondo il quale non è trascrivibile nei registri dello Stato civile italiano la decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa.

Il ripudio, pertanto, si configura quale atto totalmente discriminatorio nei confronti della donna non solo dal punto di vista sostanziale, svalutando la volontà e le scelte di vita della donna *qualis*, bensì anche sul piano processuale, risultando intrinsecamente deficitario di un reale e serio contraddittorio.